



COMUNE DI LUNGRO - (PROV. DI COSENZA)
ORDINANZA DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 8 DEL 12-05-2021

Oggetto: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LUNGRO.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di maggio,

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti Legge che prevedono misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus);

Visti i D.P.C.M. con le quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute con le quali è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;

Atteso che su tutto il territorio comunale si stanno manifestando numerosi casi di positività al Covid-19;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate nei confronti di soggetti risultati positivi al Covid-19, nonché di disporre l'adozione di ogni misura idonea per contenere la diffusione del virus sia all'interno che all'esterno della struttura;

Ritenuto che in ragione della proliferazione del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

Ritenuto, altresì, di dover sospendere in via cautelativa le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici presenti nel territorio comunale al fine di contenere l'eventuale diffusione dell'epidemia e, al contempo, esperire tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza le aule, gli uffici e gli ambienti della scuola;

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....*";

ORDINA

Di sospendere, come in effetti sospende con la presente ordinanza, tutte le attività didattiche in presenza presso i plessi scolastici presenti nel territorio comunale, in via precauzionale e cautelativa **dal 13 al 19 Maggio 2021;**

Restano impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l'organizzazione didattica a distanza e di smart-working;

ORDINA ALTRESI'

Che l'Ufficio di Polizia Municipale provveda a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza decorra dal giorno 13.05.2021 e fino al 19.05.2021 compreso;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;

Che la presente Ordinanza sia notificata al soggetto destinatario del provvedimento cautelare;

Che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo Pec:

- Polo Didattico Arbëresh di Lungro
- Prefettura UTG Cosenza;
- ASP - Dipartimento di Prevenzione;
- Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Lungro;

A V V E R T E

Che, salvo il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to Prof. Giuseppino Santoianni